

**Bologna, 29 luglio 2008**

Agli Uffici locali  
Loro sedi

p.c. ai Settori, Uffici, Area di  
staff della Direzione Regionale

Prot. n. 41284

**OGGETTO: visite fiscali**

Comunico che è reperibile sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - la circolare n. 7 del 2008 in tema di applicazione dell'art. 71 del decreto legge n. 112 del 2008, riguardante le assenze dal servizio dei pubblici dipendenti.

Il terzo comma del predetto articolo impone alla PP.AA. l'obbligo della richiesta della visita fiscale sin dal primo giorno di malattia e la circolare, infatti, chiarisce che la visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno e dunque anche nel caso che il dipendente chieda il trattamento di malattia per l'effettuazione di visite specialistiche o accertamenti diagnostici.

In tale ultima ipotesi si rende necessario che il dipendente comunichi alla segreteria del proprio ufficio, all'atto della richiesta - da presentare con congruo anticipo - gli orari in cui non sarà presente al proprio domicilio, al fine di evitare la sanzione prevista per l'assenza durante le fasce di reperibilità.

Colgo l'occasione per precisare, in risposta ai quesiti pervenuti da vari uffici, che i certificati giustificativi delle assenze rilasciati dalle strutture private convenzionate o accreditate con le ASL sono conformi ai requisiti richiesti dall'art 71, comma 2, sempre che la prestazione sia resa in regime di convenzione. In tal caso la documentazione deve essere integrata con la copia dell'"impegnativa".

Gli Uffici in indirizzo devono portare a conoscenza del proprio personale il contenuto della presente nota, cui conformeranno i propri comportamenti.

**IL DIRETTORE REGIONALE**

Dott. **Ciro De Sio**

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93.